



Direttiva Gruppi Comunali Protezione Civile

SETTORE POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE



Nuova Direttiva Gruppi Comunali

Osservazioni Direttiva ANCI

Osservazioni Regolamento dell'Allegato A

Osservazioni Direttiva ANCI

- Non è chiaro quanto lo schema tipo, definito “modello esemplificativo” sia da applicare tassativamente in ogni sua parte, o costituisca appunto un esempio
- Non è chiaro come debbano procedere le associazioni attualmente dotate di un loro codice fiscale, se debbano sciogliersi e quali siano i passaggi amministrativi/giuridici da fare rispetto ai beni di proprietà dell’associazione attualmente esistente e dotata di un suo statuto.

Osservazioni Regolamento dell'Allegato A

- Lo schema proposto riduce sensibilmente l'autonomia di una associazione di volontariato, cosa contraddittoria rispetto al principio fondante la libera attività dei cittadini; pare delinearsi un quadro che trasforma i volontari in dipendenti dell'amministrazione privi di retribuzione. Inoltre sembra maggiormente adeguato per Associazioni di piccole dimensione non per gruppi superiori a 80 volontari che vedono un numero elevato di iscritti su base annua.

Osservazioni Regolamento dell'Allegato A - Sicurezza e Responsabilità

- Non è chiarito quali siano i dpi e il vestiario “idonei”: questo ha degli inevitabili riverberi sulla catena delle responsabilità
- Non è chiaro quale tipo di attività possano svolgere i volontari fino al momento in cui non gli vengano consegnati i dpi e il vestiario, né le tempistiche di consegna degli stessi.
- Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria oggi l'unico ambito dove è definita puntualmente è l'anti incendio boschivo. Non è chiaro quali siano i tipi di controllo da effettuare con quale tempistica e ogni quanto debbano essere ripetuti e infine se le spese siano a carico del Comune
- La carica del Coordinatore operativo per come è definita all'interno del documento potrebbe essere assimilata a quella del preposto o addirittura ad un dirigente prevenzionistico attribuendo quindi al volontario potenziali responsabilità penali in caso di infortunio grave secondo quello che è definito nella legge 81/2008. Gli stessi termini di capo squadra e vice capo squadra potrebbero introdurre problematiche di responsabilità secondo la legge sopra citata (art. 299 dlgs 81/08 esercizio di fatto di poteri direttivi)

Osservazioni Regolamento dell'Allegato A - Organi Associativi

- convocare l'assemblea 3 volte l'anno è forse semplice per una associazione con 10 volontari; con 100 diviene assai più complesso
- Per associazioni numerose un solo vicecoordinatore risulta insufficiente.
- il Consiglio direttivo , espressione dell'assemblea dei soci è sostanzialmente svuotato di ogni potere decisionale e dei contenuti su cui può dispiegare la sua azione; di fatto ha compiti meramente propositivi a livello di programmazione e organizzazione delle attività e della formazione, e ogni passo deve essere sottoposto all'assemblea e approvato dal sindaco. Questa modalità introducono rallentamenti e dilatazione dei tempi oltremisura, per tacere del tempo che richiede la gestione di tutti questi passaggi da parte dei volontari che in quanto tali, lavorano.
- Risultano confuse le competenze e lo spazio decisionale dei tre organi: Coordinatore (ViceCoordinatore) Direttivo ed Assemblea.

Osservazioni Regolamento dell'Allegato A - Volontari

- non è chiaro cosa si intenda con assenza “ingiustificata”. Oltre a ciò, pare in sé stridente con il concetto di volontariato che dopo solo 6 mesi continuativi di inattività si decada come volontario.
- il volontario non è un dipendente, non ha vincolo di subordinazione; l'obbligo di reperibilità salvo i comprovati motivi pare una contraddizione rispetto al concetto intrinseco di volontariato. I comprovati motivi che ritornano all'art. 9, che prevede il vincolo di partecipare alle assemblee e riunioni, nonché all'attività addestrativa, diventano ancora più scivolosi per queste tipologie di attività che si svolgono in tempo di pace



grazie